



**S.p.A. AUTOVIE VENETE**  
**DETERMINA A CONTRARRE**

**ex art. 32 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.**

**OGGETTO:** Fornitura di consumabili per l'informatica.

Impegno di spesa n 1122/19

**PREMESSO CHE**

- è necessario provvedere alla fornitura di consumabili per l'informatica, meglio descritta nella nota allegata all'I.D.S. 1122/19;
- la fornitura si rende necessaria al fine di mantenere in efficienza le dotazioni tecnologiche in uso ai dipendenti;
- la modalità di acquisizione della fornitura è l'acquisto: nello specifico la fornitura consiste in una serie di acquisti ripetitivi ed omogenei di non rilevante valore, da approvvigionare all'occorrenza;
- la data di inizio del contratto è il 01/07/2019, con scadenza il 30/06/2021;
- l'importo della fornitura è stimato pari ad Euro 12.000,00 (dodicimila/00) al netto dell'I.V.A.;
- la fornitura rientra nell'ambito di competenza della Direzione Sviluppo, Organizzazione ed Innovazione - Unità Organizzativa Servizi Logistici;
- la fornitura rientra nella categoria merceologica 05A. FORN060101 – PC, monitor, lavagne luminose, modem e altro materiale per postazioni tecnologiche, accessori e ricambi – dell'elenco fornitori della Società;
- è stato emesso l'Impegno di Spesa n. 1122/19 per un importo di Euro 12.000,00 (dodicimila/00) IVA esclusa;
- l'Unità Organizzativa Procedure Negoziato Sotto Soglia ha esperito la VCP n. 119/19;
- in data 13/05/2019 l'Unità Organizzativa Procedure Negoziato Sotto Soglia ha comunicato che la VCP 119/19 è andata deserta;
- si è provveduto a contattare per le vie brevi alcuni operatori economici invitati alla VCP e, dall'interlocuzione con gli stessi, è emerso che per difficoltà aziendali non hanno inviato l'offerta in tempo utile;
- si ritiene pertanto utile riproporre la VCP;

**CONSIDERATO CHE**

- Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Aldo Berti, giusto atto di nomina prot. Atti/3303 del 24/09/2018;
- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il dott. Giuseppe Martin così come previsto dalla Nota Int/3228 del 09/08/2016;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi della lettera a), comma 2, art.36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., previo esperimento di una "Valutazione Comparativa di Preventivi" ai sensi dell'art.7 del

regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia (O.d.S. n. 15/2018 prot. Int/1115 dd. 19.03.2018);

- il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto quale criterio di individuazione del miglior preventivo il criterio del minor prezzo, ai sensi del comma 10, dell'art. 7 del regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia (O.d.S. n. 15/2018 prot. Int/1115 dd. 19.03.2018);
- gli elementi essenziali del contratto sono individuati nella nota allegata all'I.D.S. 1122/19 dd. 27/02/2019;
- l'esecuzione della fornitura in oggetto non richiede, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i., l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi e, conseguentemente, non sussistono costi della sicurezza;

#### VISTO

- il D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti, ed in particolare gli articoli 32, 36;
- il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, in particolare, dell'art. 26;
- il regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 16/03/2018;
- il regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia di forniture e servizi approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 16/03/2018, ed in particolare l'art. 7;
- la procura del 28/11/2017, rilasciata al Dott. Aldo Berti, Direttore della Direzione Sviluppo, Organizzazione ed Innovazione;

#### RICORDATO CHE

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 16/03/2018, in ragione della procura del 28/11/2017, il Dott. Aldo Berti, Direttore della Direzione Sviluppo, Organizzazione ed Innovazione, svolge i compiti che il D. Lgs. 50/2016 attribuisce alla Stazione Appaltante;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 16/03/2018, compete alla Stazione Appaltante la determinazione a contrarre;

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E RICORDATO

IL DIRETTORE, DOTT. ALDO BERTI,

DELLA DIREZIONE SVILUPPO, ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE

#### DETERMINA

- di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di affidamento diretto ai sensi della lettera a), comma 2, art. 36, del D. Lgs. 50/2016 per l'acquisizione della fornitura in oggetto, previo esperimento di una "Valutazione Comparativa di Preventivi",



ai sensi dell'art.7 del regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia;

- di inserire tra gli Operatori Economici da consultare nella "Valutazione comparativa di Preventivi", la cui individuazione è demandata all'U.O. Procedure negoziate sotto soglia della Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi, nel rispetto della presente determina, della normativa vigente e dei regolamenti e procedure interne, anche quelli di seguito elencati in quanto trattasi di fornitori potenzialmente in grado di far espletare la fornitura di cui all'oggetto, fermo restando la possibilità di consultare altri e/o ulteriori Operatori Economici
- 1- FRIULCOPIA S.A.S. di Cotic Igor & C. – Trivignano Udinese (UD);
- 2- DPS Informatica S.n.c. – Fagagna (UD);
- 3- Mach2 Informatica S.r.l. – Pordenone (PN);
- 4- MISA S.r.l. – Udine;
- 5- Radio Kalika di Felician Danila – Trieste.
- di indicare nella "Valutazione comparativa di Preventivi" l'importo lordo di euro 12.000,00 (dodicimila/00) IVA esclusa;
- di adottare quale criterio per l'individuazione della migliore offerta il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 10, art. 7, del Regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 16/03/2018;
- la durata del contratto in ventiquattro mesi, a decorrere dal 01/07/2019 con scadenza al 30/06/2021;
- di confermare, quali elementi essenziali del contratto, quelli individuati nella nota allegata all' I.D.S. 1122/19 che contestualmente è approvato e costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- di fissare la penale per ogni giorno di ritardo nella consegna, in ragione dello 1 ‰ (1 per mille) dell'ammontare della convenzione, salvo impedimenti non dipendenti dalla Ditta fornitrice e che la stessa dovrà comunicare tempestivamente per iscritto alla Società;
- di pubblicare, ai sensi del comma 1, art. 29, del D.L.gs 50/2016 e s.m.i. tutti gli atti relativi alla procedura di affidamento, sul profilo della Società, a cura dell'Unità Organizzativa "Procedure negoziate sotto soglia" della Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi;
- di sospendere l'efficacia della presente determina sino all'avvenuto positivo processamento dell'I.D.S. n. 1122/19 da parte della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo.

Trieste, 30/05/2019

DIREZIONE SVILUPPO ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE  
IL DIRETTORE,  
STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE UNICO DEL

PROCEDIMENTO

(Dott. Aldo Berti)

PEO/LG

